

Normativa e prassi**Per la pulizia delle città aliquote Iva differenziate****27 Settembre 2002****Non tutte le attività in materia di igiene urbana affidate dal Comune a una Spa scontano la stessa imposta****Thumbnail**

Con la risoluzione n. 311 del 26 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato l'aliquota Iva da applicare ad alcune attività effettuate, nell'ambito dell'igiene urbana, da una Spa a carattere misto (parte del capitale azionario è posseduto dall'ente pubblico territoriale committente del servizio): spazzamento di strade ed aree comunali; conferimento dei rifiuti raccolti negli appositi cassonetti; decespugliamento, diserbo, taglio, pulizia e smaltimento della vegetazione che cresce spontaneamente lungo le strade, nelle scarpate, nelle banchine e aree pertinenziali le sede stradali; pulizia di caditoie, griglie, cunette e fossi di guardia di scoli delle acque.

Il Comune interpellante era del parere che, ai corrispettivi pagati alla società, andava applicata l'Iva nella misura agevolata del 10 per cento, ai sensi di quanto previsto dalla parte terza, numero 127-sexiesdecies), della tabella A, allegata al Dpr n. 633 del 1972.

Detta disposizione prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del Dlgs n. 22 del 1997, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2 e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto,...".

Pertanto, per stabilire l'aliquota Iva effettivamente applicabile alle prestazioni in argomento, occorre accertarsi che le stesse rientrassero tra quelle menzionate nella citata disposizione di cui al Dpr n. 633 del 1972.

La risoluzione ha chiarito che la normativa in materia di rifiuti, il Dlgs n. 22 del 1997 (cosiddetto "decreto Ronchi"), che, coerentemente alla normativa comunitaria, ha riformulato la precedente disciplina contenuta nel Dpr n. 915 del 1982, prevede, all'articolo 6, cosa si debba intendere per "gestione", ossia la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Per quest'ultimo concetto, la risoluzione rimanda a quanto disposto dal citato articolo 6, lettera g), in base al quale, l'espressione "smaltimento dei rifiuti" comprende le operazioni elencate nell'allegato B del menzionato Dlgs. n. 22/1997.

A tal riguardo, l'Agenzia chiarisce che la normativa attuale, nell'elencare le fasi che caratterizzano lo smaltimento, non richiama espressamente quelle relative al conferimento e allo spazzamento. Pertanto, ad un'impostazione rigorosamente letterale-formale, queste ultime, non rientrando nel concetto di smaltimento, non rientrerebbero nel concetto di "gestione" e non potrebbero fruire dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

L'Agenzia, invece, ritiene lo spazzamento di strade e aree comunali comunque una fase tipica dello smaltimento, inteso nella sua accezione più ampia.

Per l'ente locale, quindi, la soluzione rappresenta, dal punto di vista fiscale, sicuramente un vantaggio, giacché lo stesso potrà applicare la citata disposizione di cui al n. 127-sexiesdecies), parte terza, della tabella A, allegata al Dpr n. 633 del 1972, e, quindi, sostenere l'aliquota Iva del 10 per cento.

Riguardo le prestazioni di conferimento, esse vengono fatte rientrare nella fase del trasporto. Si tratta, infatti, di rifiuti che, una volta raccolti negli appositi cassonetti, dovranno successivamente essere trasportati in discarica per la distruzione.

La risoluzione chiarisce che anche alle prestazioni di conferimento può applicarsi l'aliquota del 10 per cento, poiché la fase del trasporto è espressamente menzionata dalla normativa che regola la materia come una delle fasi caratterizzanti la "gestione".

L'aliquota Iva agevolata sarà applicabile alle prestazioni di conferimento, sempre che le stesse abbiano per oggetto rifiuti "urbani" (come definiti dall'articolo 7, comma 2, del "decreto Ronchi"), nonché rifiuti "speciali" (articolo 7, comma 3, lettera g), del citato decreto).

Circa le attività di decespugliamento, diserbo, pulizia e smaltimento della vegetazione spontanea e quelle di pulizia di caditoie, griglie, cunette e fossi di scoli delle acque, l'Agenzia nega la possibilità che possa trovare applicazione l'aliquota agevolata del 10 per cento, in quanto le stesse, non rientrando in alcun modo nel concetto di smaltimento, non possono essere ricomprese nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, ma costituiscono delle prestazioni autonome rispetto a essa. Conseguentemente, ai corrispettivi relativi a queste attività andrà applicata l'Iva nella misura ordinaria.

di

Luigi Marzullo

